

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre intento alla stuccatura di una parete in cartongesso cadeva da un'altezza di cm. 173 da terra a causa di un difetto di installazione e montaggio del trabattello all'uopo utilizzato.

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio
 Fabbrica Altro

Principio di diritto

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel panorama delle posizioni di garanzia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quella del committente può definirsi come una funzione tecnica di "alta vigilanza" sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezione, quale il datore di lavoro, il preposto, il direttore di cantiere (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla).

Pur considerando che il committente non aveva nominato nella specie un responsabile dei lavori che lo sollevasse da tale obbligo di alta vigilanza, né aveva curato la predisposizione di un documento di valutazione del rischio interferenziale, cionondimeno devono prendersi in esame gli elementi caratterizzanti del caso di specie, quali emergono dagli atti disponibili e dall'impugnata sentenza, onde stabilire se tali omissioni abbiano o meno spiegato una qualche rilevanza eziologica nel prodursi dell'evento e se, in specie, il rischio concretizzatosi con l'infortunio per cui è processo fosse concretamente governato e governabile da parte del committente. Al riguardo, pur con un incedere argomentativo succinto (ma, occorre rilevare, confermando il percorso motivazionale seguito dal primo giudice), la Corte distrettuale evidenzia che il rapporto di subappalto nell'ambito del quale operava la ditta da cui dipendeva l'infortunato non era autorizzato dal contratto d'appalto concluso dalla ditta del committente con quella appaltatrice; ed ha altresì constatato l'assenza di prove circa il fatto che la verifica di idoneità dell'impresa appaltatrice dei lavori (che peraltro dagli atti, e da quanto riportato nello stesso ricorso, era ben conosciuta dall'impresa del committente per avere assunto precedenti lavori per conto di questa) avrebbe evitato l'evento.

Va ricordato che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, ma occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672; vds. Anche, più recentemente, Sez. 4, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015, Heqirni e altri, Rv. 264974).

Va altresì ricordato che l'estensione al committente della responsabilità dell'appaltatore è ammissibile soltanto laddove l'evento possa ritenersi causalmente collegato a un'omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (Sez. 4, Sentenza n. 6784 del 23/01/2014, Ramunno, Rv. 259286).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

- Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30 novembre 2016.

Note

Il ricorso era stato presentato dalla parte civile.
Il condannato era il titolare dell'impresa appaltatrice.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.